REVISIONE ELETTRONICA
del 29 gennaio 2019

Etichettatura del miele e dei prodotti dell’alveare per il consumo diretto

Reg. CE 1234/07

Regione Marche
Assessorato Agricoltura

Centro Agrochimico Regionale

CRA-API

Azienda ULSS 22 Regione Veneto

REVISIONE ELETTRONICA
del 29 gennaio 2019

G.L. Marcazzan *CREA-AA di Bologna*
M. Stefàno *A.S.S.A.M. Regione Marche*
G. Bressan *Servizio Veterinario Azienda ULSS 22 Bussolengo - Verona*

Foto di:
Gian Luigi Marcazzan - *CREA-AA di Bologna*
Ilaria Montesi - *Collaboratrice A.S.S.A.M.*
Mariassunta Stefàno - *Centro Agrochimico A.S.S.A.M.*

Finito di stampare nel mese di luglio 2012
presso Artelito S.p.a. - Camerino (MC)

REVISIONE ELETTRONICA del 22
giugno 2018

Indice

Presentazione 2

Regolamento UE n. 1169/2011..... 3

Novità 4

Etichettatura del miele 6

Informazioni obbligatorie 7

Denominazione di vendita 8

La quantità netta (peso netto) 13

Termine minimo di conservazione 15

Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare..... 16

Il Paese d'origine 17

Il lotto 18

Altre informazioni facoltative 19

Approfondimenti 20

Esempio di etichetta 25

Miele con altri alimenti 26

Etichettatura della pappa reale e del polline 28

Propoli 31

Riferimenti normativi 32

Presentazione

Con questa guida ci si propone di offrire agli operatori del settore apistico uno strumento per produrre etichette conformi a leggi e regolamenti vigenti, evitando così eventuali pesanti sanzioni previste per coloro che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle suddette norme.

Definizione di etichetta

«etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore (art. 2, punto i, Regolamento (ue) n. 1169/2011).

Regolamento UE N. 1169/2011

Il 25 ottobre 2011 è stato emanato il nuovo regolamento che disciplina l'etichettatura dei prodotti alimentari. Ad esso bisogna dunque riferirsi anche per i prodotti dell'alveare (miele, polline e pappa reale). Il regolamento stabilisce un periodo transitorio entro il quale l'apicoltore deve conformarsi alle nuove regole.

Il regime transitorio prevede un periodo di tre anni a partire dalla pubblicazione (22/11/2011) entro il quale sarà ancora possibile utilizzare etichette conformi alle vecchie normative, esteso a cinque anni per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale.

Novità

Le novità apportate dal nuovo regolamento UE relativamente ai prodotti di nostro interesse in realtà sono molto limitate. Esse riguardano l'etichetta nutrizionale, le informazioni che devono comparire nello stesso campo visivo e la leggibilità delle etichette.

Etichetta nutrizionale

Rimane facoltativa l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali, ma qualora le si voglia riportare devono essere indicate secondo quanto previsto dal nuovo regolamento (vedi pag. 24).

Campo visivo

Devono essere riportate nello stesso campo visivo la denominazione di vendita e la quantità netta. Rispetto alle norme precedenti viene meno l'obbligo di riportare nel suddetto campo visivo il termine minimo di conservazione (TMC).

Leggibilità

Il nuovo regolamento detta le regole per rendere le informazioni riportate in etichetta più leggibili. Per ora queste si riferiscono all'altezza minima dei caratteri da utilizzare (art. 13.2-3):
dovranno avere altezza minima di 1,2 mm (altezza media riferita alla lettera x minuscola); 0,9 mm in caso di confezioni la cui superficie più ampia è inferiore a 80 cm^2.

L 304/46 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.11.2011

ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X

ALTEZZA DELLA X

Legenda

1	Linea ascendente
2	Linea della maiuscola
3	Linea mediana
4	Linea di base
5	Linea discendente
6	Altezza della x
7	Corpo del carattere

Art. 13 punto 2

...le indicazioni...
che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.

Etichettatura del miele

Per la vendita al dettaglio il miele deve essere immesso nel mercato in contenitori chiusi ed etichettato secondo la norma.
Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che essa sia aperta o alterata (art. 2, punto e, Regolamento (ue) n. 1169/2011).

A tale scopo può essere utile il sigillo di garanzia che è in grado di tutelare il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni.

Informazioni obbligatorie

1. LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (DELL'ALIMENTO)

2. LA QUANTITÀ NETTA DELL'ALIMENTO

3. IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

4. IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
(Regolamento UE n. 1169/2011 - articolo 8, paragrafo 1: L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con cui il nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione)

5. Il PAESE DI ORIGINE
(La Legge 11 marzo 2006 n. 81 prevede all'art. 2-bis che sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto)

6. [1] IL LOTTO

Non contemplato dal Regolamento UE 1169/2011, tuttavia espressamente richiesto dalla direttiva 2011/91/UE.

Denominazione di vendita

Denominazione minima: **MIELE**

Nella commercializzazione di miele in favo, miele con pezzi di favo e miele filtrato, la denominazione di vendita minima dovrà essere:

- **MIELE** in favo
- **MIELE** con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele
- [1]**MIELE** Filtrato

Denominazioni facoltative:

- Miele di nettare
- Miele di fiori
- Miele di melata
- Miele scolato
- Miele centrifugato
- Miele torchiato

Sanzioni previste: da 2.000 a 16.000 euro.

1 D.Lgs. 179/04 art 1 - 6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini. Questo comma fa riferimento alla "Filtrazione spinta", da non confondere quindi con la normale procedura di filtrazione.

Ad esclusione del miele filtrato è inoltre possibile fare riferimento a:

Origine botanica (D.Lgs n. 179/2004 - art. 3): se il miele proviene soprattutto dall'origine indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche.

es.: *Miele di castagno, Miele di girasole, ecc.*

Anche le denominazioni *Miele millefiori* (Circolare MIPAAF 8 marzo 2005, n. 1; Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n. 4) e *Miele di bosco*[1] (Circolare MIPAAF 12 luglio 2007, n. 3) sono ammesse.

Origine geografica se il miele proviene totalmente dall'origine indicata.

es.: *Miele delle colline jesine*

Criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria
(DOP, IGP, Apicoltura biologica...)

Sanzioni previste: da 2.000 a 16.000 euro.

1 ... un "miele di bosco" deve consistere essenzialmente in "miele di melata". ... Qualora si intende indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale è opportuno riferirsi a "miele di fiori di bosco"..... Non è possibile utilizzare la denominazione "miele di bosco" per indicare un miele di melata di origine vegetale proveniente non da essenze boschive, bensì essenzialmente da piante erbacee. Di conseguenza tale miele dovrà continuare ad essere denominato esclusivamente come "miele di melata".

Approfondimenti: Miele millefiori

(Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n. 4 - Applicazione del D.Lgs n. 179/04, concernente la produzione e la commercializzazione del miele (GU n. 139 del 16-6-2012).

... **Non può definirsi miele «Millefiori»** un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale; Si dice miele «Millefiori» il prodotto rispondente al Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 - recante «Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele» - e **per il quale non sia definibile una esclusiva** (monoflora) **o precisa** (fiori/nettare o melata) **origine botanica**.

Denominazione di vendita

Esempi

SI

- Miele
- Miele di castagno
- Miele di castagno del Monte Baldo
- Miele in favo di acacia
- Miele con pezzi di favo di castagno
- Miele di nettare
- Miele di melata
- Miele di fiori

NO

- Miele puro di api
- Miele naturale
- Miele espettorante di eucalipto
- Miele afrodisiaco
- Miele di prato
- Miele di montagna
- Miele vergine integrale

Sanzioni previste: da 600 a 6.000 euro.

Casi particolari:
"La doppia indicazione floreale e/o vegetale"

(Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE della Commissione Europea del 22 gennaio 2006)

- La doppia indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica (es.: miele di castagno e tiglio);

- Ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa ed il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate;

- Il miele deve avere, come nel caso dell'indicazione monofloreale, caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche della duplice origine da cui proviene;

- Allorché i fiori e/o vegetali indicati non hanno lo stesso periodo di produzione di nettare e/o di melata e la stessa origine geografica, si può indicare l'origine floreale e/o vegetale duplice o multipla a condizione che il termine "miscela" appaia chiaramente in etichetta.

La quantità netta (peso netto)

Le unità di misura da utilizzare devono essere:

- grammi (o g)
- chilogrammi (o kg)

Dopo l'indicazione dell'unità di misura non va messo il punto, ad es. "g." o "kg.".

Considerato che la quantità da indicare sull'imballaggio è in ogni caso quella netta o nominale, non è necessario far precedere l'indicazione dalle diciture "peso netto", "contenuto netto", o da diciture simili.
La disciplina metrologica (D.P.R. 391/80) regolamenta le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto.

Quantità nominale (Qn) in grammi	Altezza minima
Fino a 50	2 mm
Oltre 50 fino a 200	3 mm
Oltre 200 fino a 1.000	**4 mm**
Oltre 1.000	6 mm

Sanzione prevista:
Peso non corrispondente da 1.000 a 8.000 euro
Altezza dei caratteri non corrispondente da 1.000 a 8.000 euro

La quantità netta (peso netto)

Esempi

Diciture corrette	Diciture errate
1 kg (1000 g)	1 Kg
1 kg	1 kg.
200 g	gr 200
200 g	2 etti
500 grammi	grammi 500
800 g	800 gr
400 g	400 gr.
400 g	Gr. 400

Termine minimo di conservazione

Definizione: il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
Va indicato a discrezione del confezionatore.
La data deve essere preceduta dalle seguenti espressioni:
"da consumarsi preferibilmente entro il..." quando la data riporta l'indicazione anche del giorno (in questo caso il T.M.C. può sostituire il lotto).
"da consumarsi preferibilmente entro fine..." negli altri casi.

Diciture corrette

- **Da consumarsi preferibilmente entro fine 2014**
- **Da consumarsi preferibilmente entro fine dicembre 2014**
- **Da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2014**

Diciture errate

- **Da consumarsi entro il 2014**
- **Da consumarsi preferibilmente entro il 2014**

Sanzione prevista: da 1.000 a 8.000 euro

Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare

Esempi

SI

Bianchi Giorgio
via Tagliamento, 37
Bussolengo (Vr)

Prodotto e confezionato
da Bianchi Giorgio
via Tagliamento, 37
Bussolengo (Vr)

Prodotto da Bianchi Giorgio
via Tagliamento, 37
Bussolengo (Vr)
Confezionato in
via Brennero 2,
Pescantina (Vr)

Prodotto e confezionato per Bianchi Giorgio via Tagliamento, 37 Bussolengo (Vr), da Dolcemiele, Zona industriale via del Commercio, 9 Bussolengo (Vr)

Prodotto da Neri Ugo
Loc. Bassone, 12 (Vr)

NO

Invasettato da Bianchi
Giorgio per se e per gli amici

Apicoltura Bianchi Giorgio

Apicoltura Bianchi Giorgio
Bussolengo (Vr) Italia

Confezionato da
Rossi Marco
via Brennero,
2 Pescantina (Vr)

Sanzioni previste:
da 1.000 a 8000 euro – violazione Art. 4 (leggibilità dell'informazione)

Il Paese di origine

Sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto. La sola indicazione "Miscela di mieli..." non è sufficiente.
(D.Lgs n. 179/2004 art. 3 – Legge n. 81 del 11 marzo 2006, art. 2-bis)

Esempi

- Paese di origine: Italia
- Paese di origine: Argentina
- Paesi di origine: Italia e Argentina
- Paesi di origine: Italia, Cina e Ungheria
- Miscela di mieli originari dell'UE: Italia e Ungheria
- Miscela di mieli originari e non originari dell'UE: Argentina, Italia
- Miscela di mieli non originari dell'UE: Argentina, Messico

La dizione "Miele italiano" può essere sufficiente a definire il Paese di origine (Circolare 31 maggio 2012, n. 4).

Sanzione prevista: da 2.000 a 16.000 euro

Il lotto

Definizione di lotto: prodotto finito ottenuto in circostanze praticamente identiche.
Va indicato sempre. Rappresenta una tutela merceologica.
Il lotto va indicato facendo precedere il codice dalla lettera "L" non puntata. Questa può essere omessa qualora è riportato in modo ben distinto dalle altre indicazioni presenti in etichetta.

- Il codice può essere composto da:
- Numeri
- Lettere
- Numeri + lettere

"L'indicazione del lotto non è richiesta quando il TMC figura con la menzione almeno del giorno e del mese".

Esempi

SI

L 120/05

L aca 120/05

L a 120/05

Da consumarsi preferibilmente entro il 15/05/2014

L Sassari 1

NO

(L) 120/05

L. 120/05

numero di lotto 1969

Sanzione prevista: per ommissione da 3.000 a 24.000 euro; modalità non corretta da 1.000 a 8.000

Altre informazioni facoltative

Puntualizzazioni

Sono ammesse altre informazioni utili al consumatore a patto che rispettino i seguenti principi:

- Non inducono in errore il consumatore sulla provenienza, la qualità, le caratteristiche e le proprietà;
- Sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

> **Data di produzione**

> **Indicazioni per la conservazione**

> **Indicazioni per l'uso (no indicazioni terapeutiche)**

> **Avvertenze ambientali**
(non disperdere nell'ambiente – o pittogramma)

> **Etichetta nutrizionale**

> **Il marchio** e

> **...**

Sanzione prevista per pubblicità ingannevole:
da 3.000 a 24.000 euro

Sigillo di garanzia

Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che essa sia aperta o alterata.

Il sigillo è in grado di garantire il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni.

Sul sigillo di garanzia si possono riportare alcuni dati dell'etichetta.

Sanzione prevista: da 600 a 6.000 euro

Produzione biologica

(Reg. CE n. 834/07 e Reg. CE 889/08)

Le indicazioni da apporre in etichetta per le produzioni biologiche sono fornite dall'organismo di controllo.
Di seguito sono riportate alcune indicazioni.

Dimensioni minime del logo:
altezza 9 mm, larghezza 13.5 mm - altezza minima di 6 mm per confezioni molto piccole.

Le proporzioni devono sempre essere di 1:1,5

Logo obbligatorio
dal 1° luglio 2010

Accanto al logo bisogna riportare una delle seguenti diciture:

- Agricoltura UE
- Agricoltura non UE
- Agricoltura UE / non UE
- Agricoltura ITALIA (o ITALIANA)

Non sostituisce la dichiarazione del Paese di origine

Marchio e

Il marchio contrassegna i preimballaggi CEE e come tali sono disciplinati da norme comunitarie. Il suo utilizzo consente una sensibilità della bilancia più favorevole:

1 grammo di risoluzione - preimballaggi non CEE

2 grammi di risoluzione - preimballaggi CEE

I preimballaggi a marchio CEE possono circolare in tutta la comunità.

Il marchio va posto in prossimità del peso netto, deve avere altezza minima di 3 mm e la forma deve essere conforme a quanto riportato nel Decreto Ministeriale del 5 agosto 1976.

Quantità nominale: errori massimi tollerati

Il confezionatore è responsabile della quantità di prodotto contenuto nell'imballaggio ed è tenuto ad effettuare i controlli. Il piano di campionamento e i dati dei controlli vanno registrati su supporto cartaceo o informatico da conservare per un periodo di almeno 6 mesi oltre il TMC definito per il lotto.

Errori massimi tollerati in meno sui contenuti degli imballaggi preconfezionati CEE

QUANTITÀ NOMINALE = Qn IN GRAMMI O MILLILITRI	Errori massimi tollerati in meno	
	In % di Qn	g oppure ml
da 5 a 50	9	-
da 50 a 100	-	4,5
da 100 a 200	4,5	-
da 200 a 300	-	9
da 300 a 500	3	-
da 500 a 1000	**-**	**15**
da 1000 a 10000	1,5	0

Tolleranze valide per controlli a campione di tipo statistico – Per i controlli dell'unità (singolo vaso) la tolleranza ammessa coincide con la risoluzione della bilancia.

Etichetta nutrizionale (indicazione facoltativa)

Qualora inserita il formato base da utilizzarsi obbligatoriamente sarà costituito da quanto riportato di seguito.

I valori devono essere espressi in grammi e riferiti a 100g/100 ml o, se del caso, alla porzione o all'unità di consumo.

Esempio

Valori Nutrizionali	Per porzione (20 g)	Per 100 g
Valore energetico	272 kJ/64 kcal	1360 kJ/320kcal
Grassi	0g	0g
Carboidrati di cui zuccheri	16 g 16 g	82 g 82 g
Proteine	0.04 g	0.2 g
Sale	0g	0g

Esempio di etichetta

Più indicazioni facoltative possono essere utilizzate contemporaneamente.

In nero le indicazioni obbligatorie.

In verde le indicazioni facoltative.

Evidenziate in giallo le indicazioni che devono apparire nello stesso campo visivo.

Miele con altri alimenti

In commercio è possibile reperire una notevole quantità di alimenti nei quali viene utilizzato il miele come ingrediente principale: miele con noci, nocciole, frutta, marmellate, cioccolata, ... Questi prodotti vengono catalogati come **"prodotti alimentari"** e come tali vanno etichettati con le seguenti diciture obbligatorie:

1. Denominazione di vendita
2. Elenco degli ingredienti
3. Allergeni[1]
4. Quantità netta o nominale
5. Termine minimo di conservazione
6. Nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
7. Dichiarazione nutrizionale (nota Reg. UE 1169/2011- allegato V Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale: p. 19) gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale)
8. Lotto

---

1 Gli Allergeni sono regolamentati dal D.Lgs 114/2006 dove è prescritto l'obbligo della avvertenza in etichetta che nel prodotto alimentare sono presenti sostanze potenzialmente allergeniche (tra esse vengono menzionate arachidi, frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci e derivati)

Miele con altri alimenti

Gli ingredienti devono essere riportati in ordine di peso decrescente. La quantità deve essere riportata solo per gli ingredienti che compaiono nella denominazione di vendita e/o nelle immagini in etichetta.

Come per il miele possono essere inserite informazioni facoltative:

- **Data di produzione**
- **Paese di origine**[1]
- **Istruzioni per l'uso**
- **...**

1 La commissione (vedi Reg. UE 1169/2011) si è presa il tempo per decidere in futuro a quali altri prodotti estendere l'obbligo di indicare il Paese di origine.

Etichettatura della pappa reale e del polline

Si possono trovare in commercio come prodotti alimentari o come ingredienti di integratori alimentari.

Il D.Lgs n. 169/04 regolamenta la produzione e commercializzazione degli integratori alimentari prevedendo autorizzazione del Ministero della Salute degli stabilimenti di produzione ed approvazione dell'etichetta prima della vendita. Tali obblighi spesso non sono compatibili con alcune realtà apistiche.

Etichettatura della pappa reale e del polline

Se prodotto alimentare, in etichetta occorre riportare le seguenti indicazioni:

1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Lotto
6. **Indicazioni per la conservazione (pappa reale fresca e polline congelato)**
7. **Istruzioni per l'uso**

Possono essere inserite informazioni facoltative:

- **Data di produzione**
- **Paese di origine**
- **...**

Etichettatura della pappa reale e del polline

Se integratore alimentare, in etichetta occorre riportare le seguenti informazioni (D.Lgs 169/2004, art. 6):

1. **Nome commerciale**
2. Quantità netta o nominale
3. **Elenco e le quantità degli ingredienti presenti**
4. Nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Lotto
6. Indicazioni per la conservazione
7. Istruzioni per l'uso
8. **Data di scadenza**
9. **Dose giornaliera raccomandata con un'avvertenza a non eccedere**
10. **Avvertenza: "gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata", obbligatoria per gli integratori contenenti sostanze nutritive o ad effetto nutritivo**
11. **Avvertenza: "tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni"**
12. **Effetto nutritivo e fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti**

Non è, inoltre, possibile attribuire agli integratori alcun tipo di attività terapeutica, di prevenzione o di cura delle patologie umane, né affermare o sottintendere che una dieta sana e bilanciata non fornisca tutte le sostanze nutritive necessarie all'organismo.

Sanzione prevista: da 2000 a 10000 euro.

Propoli

Il propoli tal quale non è comunemente venduto come prodotto alimentare; tuttavia può entrare a far parte della composizione di prodotti alimentari (miele con propoli), integratori alimentari (caramelle, pastiglie,soluzione idroalcolica,...), prodotti cosmetici, preparazioni magistrali.

Spesso la complessità autorizzativa non consente agli apicoltori l'immissione in commercio di prodotti a base di propoli, ma è possibileche l'apicoltore utilizzi officine autorizzate per la trasformazione del proprio prodotto, purché questo appaia chiaramente in etichetta.

Nella soluzione idroalcolica deve essere riportato il titolo alcolometrico.

Riferimenti normativi

Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 – G.U. n. 210 del 10/08/76 Disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglierecipienti-misura C.E.E.

Legge 25 ottobre 1978 n. 690 Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggio preconfezionati

D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391. Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi ditipo diverso da quello C.E.E.

D.Lgs del 21 maggio 2004, n. 169 - G.U. del 15/07/04Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari

D.Lgs del 21 maggio 2004, n. 179 - G.U. n. 168 del 20/07/2004 Attuazione della direttiva 2001/110 CE concernente laproduzione e la commercializzazione del miele

Circolare MIPAAF 8 marzo 2005, n. 1 - G.U. n. 67 del 22/03/05 Applicazione del D.Lgs 21 maggio 2004 n. 179 concernentela produzione e la commercializzazione del miele

D.Lgs del 8 febbraio 2006, n. 114 – G.U. n. 69 del 23/03/06 Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari

Circolare MIPAAF del 12 dicembre 2006, n. 2 Applicazione del D.Lgs 21 maggio 2004 n. 179 e Legge 11 marzo 2006, n. 81 (art. 2-bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele

Circolare MIPAAF del 12 luglio 2007, n. 3 Applicazione del D.Lgs 21 maggio 2004 n. 179 concernente la produzione e la commercializzazione del miele - Miele di bosco

Circolare MIPAAF del 31 maggio 2012, n. 4 Applicazione del D.Lgs 21 maggio 2004 n. 179 concernente la produzione e la commercializzazione del miele

Direttiva 2014/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57, del 31 luglio 2014.

Legge 11 marzo 2006 n. 81, che prevede all'art. 2-bis che "sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto"

Nota esplicativa n. 61913.OTC.2005.EN, sulla Direttiva 2001/110/CE, della Commissione Europea del 22 gennaio 2006

Legge 23 luglio 2009 , n. 99 – art. 15, comma 1, lettera E – Modifiche all'art. 517-quater del Codice penale (contraffazione di origini geografiche)

Regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. CE n. 2092/91 – Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189/1 del 20.7.2007

Regolamento CE n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250/1 del 18.9.2008

Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010 recante modifica del Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea – Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 84/19 del 31.3.2010

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

Direttiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

~~D.Lgs del 15 settembre 2017 , n. 145 - G.U. del 7/10/17 - Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015~~. Inapplicabile in quanto Il Commissario Vytenis Andriukaitis – con propria missiva 28.1.18, indirizzata al ministro Angelino Alfano – ha comunicato al governo italiano che la notifica del d.lgs. 145/17 è irricevibile, poiché eseguita in violazione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, articolo 114).

D.Lgs 15 dicembre 2017 , n. 231 - G.U. del 8/2/18 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».